D.A. n 311 **/GAB del 31/12/2020**

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e, in particolare la parte seconda, concernente le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)", che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 20 luglio 2020 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)", che ha ribadito l'individuazione l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della L.R. 3/2013; individuando:- il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D. Lgs. n 152/2006;- individuando, altresì, il Dipartimento regionale competente (ossia il Dipartimento regionale dell'Ambiente e il Dipartimento regionale dell'Urbanistica) per l'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS, screening di valutazione di incidenza e valutazione preliminare;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" che al comma 1 prevede l' istituzione con decreto assessoriale di una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015 concernente: "Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione", con la quale la Giunta regionale, ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016” e, in particolare, l’articolo 44 “Norme in materia di autorizzazione ambientale”, recante modifiche ed integrazioni all’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017 n. 15 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017 n. 8 e 9. Abrogazione e modifiche di norme”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I” ed in particolare l’articolo 52 comma 1, che individua il prospetto allegato al comma 3 dell’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 quale parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con decreto dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.P.Reg. Area 1 SG n. 645 del 30 novembre 2017 di nomina dell’Onorevole Salvatore Cordaro quale Assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il D.A. n. 207/Gab. del 17 maggio 2016, con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 91 comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 189 del 21 luglio 2015, come modificati ed integrati dall’articolo 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.A. n. 57/Gab. del 28 febbraio 2020, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’amministrazione regionale e sono state individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A.80 /GAB del 11 marzo 2020 di rideterminazione dei criteri per il calcolo dei compensi da attribuire ai Componenti della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali ai sensi dell’articolo 52 comma 1 della legge regionale 11 agosto 2017, n 16 ;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “ Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare il comma 5 dell’articolo 25 recante “Rifinanziamento autorizzazioni di spesa” che destina, per l’esercizio finanziario 2021 e successivi, i proventi di cui all’art 91 c. 3 della L.R. 9/2015 e s.m.i. concernenti l’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla VAS, VIA, VIncA e AIA alla copertura dei costi sopportati per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure, e il comma 6 dello stesso art. 25 nel quale è stabilito che l’80 % delle risorse di cui al comma 5 e fino al limite massimo di 1.000 migliaia di euro sono da destinare alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto alle istruttorie per il rilascio delle autorizzazione ambientali di competenza regionale inclusi i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente autorizzate e l’ammontare residuo delle risorse di cui al comma 5 e fino al limite massimo di 100.000 euro sono da destinare alle spese di gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli atti sottoposti alla valutazione della Commissione Tecnica Specialistica e a quelle della segreteria incardinata presso il Dipartimento regionale dell’Ambiente;

CONSIDERATO che in applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le spese di gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli atti sottoposti alla valutazione della CTS e a quelle della segreteria incardinata presso il Dipartimento regionale dell’Ambiente non devono gravare sull’appostamento di risorse destinate al funzionamento della CTS, e che alla copertura dei costi sopportati per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure della CTS è destinata una quota percentuale delle risorse introitate come “tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti”;

RAVVISATA la necessità, pertanto, di modificare il DA 80 del 11/3/2020 e adottare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nuovi criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti della Commissione;

PRESO ATTO che l'espressione del parere deliberato dalla Commissione Tecnica Specialistica in seduta plenaria, presupposto per l'emanazione dei provvedimenti dell'Autorità Ambientale, costituisce la conclusione di un procedimento che si articola attraverso l'attività svolta e disciplinata dal succitato D.A. n. 57/Gab. del 28 febbraio 2020;

DECRETA

Articolo 1

Individuazione delle risorse economiche per il funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1. I costi di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, istituita con D.A. n. 207 del 17 maggio 2016, sono sostenuti, su base annuale, con le risorse attribuite come previsto dal comma 6 dell'art 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, nel quale è stabilito che l'80 % delle risorse di cui al comma 5 e fino al limite massimo di 1.000 migliaia di euro sono da destinare alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica.

2. L'ammontare delle risorse disponibili di cui al comma 1 è ripartito come segue:

a) 2% per i rimborsi delle spese di trasferta per le attività ispettive effettuate dai componenti della Commissione, regolarmente autorizzate;

b) 98% per il compenso ai componenti della Commissione da ripartire secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 2.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai Componenti della CTS è attribuito un compenso omnicomprensivo, ivi inclusi gli eventuali oneri riflessi a carico dell'amministrazione che, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come modificato dall'art. 52 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, è determinato in funzione del grado di responsabilità e parametrato alle tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti.

Articolo 2

Definizione dei compensi ai componenti della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1. Ai Componenti della CTS è riconosciuto il rimborso delle spese delle missioni (sopralluoghi) preventivamente autorizzate dal Presidente della CTS secondo quanto previsto dalle circolari che regolamentano il trattamento di missione del personale regionale.

2. Il 70% delle somme di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 1 è totalmente ripartito proporzionalmente tra i componenti della CTS in ragione delle responsabilità di ciascuno, secondo la seguente tabella e secondo le condizioni stabilite nell'allegato al presente regolamento:

Funzione	% annua
a) Presidente	4,00
b) Componenti Nucleo di Coordinamento (da distribuire tra tutti i componenti compreso il Presidente)	20,00
c) Membri della Commissione (da distribuire tra i componenti eccetto il Presidente e i componenti il Nucleo di Coordinamento)	46,00

3. Il compenso di cui al comma 2 è calcolato su base annua ed erogato mensilmente.

4. Il 30% delle somme di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 1 è destinato a remunerare la performance annuale di ciascun componente con riferimento alle istruttorie dei procedimenti e in base al punteggio conseguito dai singoli componenti della CTS nel corso dell'anno solare.

5. Al fine di pesare la performance richiesta annualmente dall'Assessore,con obiettivi assegnati alla commissione entro il 10 gennaio di ogni anno, alle tipologie di procedimenti che vengono sottoposti alla valutazione della CTS viene attribuito un punteggio parametrato alle tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti nonché alla complessità dell'istruttoria, come riportato nella tabella seguente:

6.

	Tipologie di Procedimento	Punteggio unitario	
A	Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12, D.Lgs. N 152/2006	**3**	
B	Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19, D.Lgs. N 152/2006 e s.m.i.	**5**	
C	Valutazione ambientale strategica - art. 13, D.Lgs. N 152/2006	**4**	
D	Valutazione ambientale strategica - art. 15, D.Lgs. N 152/2006	**7**	
E	Valutazione di impatto ambientale - art. 23, D.Lgs. N 152/2006 (Totale)	**8**	
E.1	di cui per il PII	3	riparto proporzionale
E.2	di cui per il PIC	5	riparto proporzionale
F	Valutazione di incidenza ambientale	**4**	
G	Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di incidenza ambientale	**6**	
H	Procedura integrata di VIA e Verifica di incidenza ambientale (Totale)	**10**	
H.1	di cui per il PII	4	riparto proporzionale
H.2	di cui per il PIC	6	riparto proporzionale
I	Procedura integrata di VAS e Verifica di incidenza ambientale	**9**	
L	Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di incidenza ambientale	**6**	
M	Procedura unificata VAS/VIA (Totale)	**12**	
M.1	di cui per il PII	4	riparto proporzionale
M.2	di cui per il PIC	8	riparto proporzionale
N	Procedura unificata VAS/VIA/VINCA (Totale)	**14**	
N.1	di cui per il PII	4	riparto proporzionale
N.2	di cui per il PIC	10	riparto proporzionale
O	Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale	**7**	
P	Procedura unificata AIA/VIA (Totale)	**10**	
P.1	di cui per il PII	4	riparto proporzionale
P.2	di cui per il PIC	6	riparto proporzionale
Q	Procedura unificata AIA/VIA/VINCA (Totale)	**12**	
Q.1	di cui per il PII	5	riparto proporzionale
Q.2	di cui per il PIC	7	riparto proporzionale
R	Parere tecnico (incluso 10-bis l.241/90 e smi)	**4**	
S	Valutazione del Piano di utilizzo Terre e Rocce da scavo (anche preliminare)	**4**	
T	Verifica ottemperanza	**4**	
U	Revisione-Rettifica atto	**2**	
V	Valutazione di pregiudizio ambientale	**6**	

7. A fine anno, con verifica intermedia semestrale della performance, verranno calcolati i punteggi conseguiti da ciascun commissario e agli stessi attribuito il compenso così calcolato:

Il valore unitario per l'anno di riferimento è dato dal rapporto tra l'importo di cui al comma 4 e il punteggio totale annuo dei procedimenti esitati ottenuto come stabilito dal comma 6:

valore unitario per l'anno di riferimento =
30% delle somme di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 1 / punteggio totale annuo dei procedimenti esitati

Valore del parere reso è dato dal prodotto del valore unitario per l'anno di riferimento per il punteggio di cui al comma 6

ad ogni componente verrà corrisposto l'equivalente economico in base ai punti totalizzati nell'anno e secondo le percentuali appresso specificate:

funzione	compenso per procedimento concluso
Presidente	5 %
Componenti nucleo di coordinamento (escluso il presidente)	15 % da ripartire tra i componenti (escluso il presidente)
Referente gruppo istruttorio	40 %
Componenti gruppo istruttorio (escluso il referente)	40 % da ripartire tra i componenti del gruppo istruttorio (escluso il referente)

8. Ciascun procedimento o endoprocedimento, come elencati nella tabella di cui al comma 6, si intende concluso a seguito dell'emissione del parere emesso dalla CTS.

9. Il mancato raggiungimento degli obiettivi per una percentuale inferiore al 70% della performance, di cui al comma 5, costituirà motivo di revoca dall'incarico del singolo componente secondo il regolamento di attuazione.

10. Il pagamento dei compensi calcolati come sopra, per anno di attività (1 gennaio- 31 dicembre), è effettuato con cadenza annuale posticipata.

Articolo 3
Attuazione

1. L'attuazione del presente decreto è affidata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Articolo 4
Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto ha effetti a decorrere dal primo gennaio 2021.
2. È abrogato il Decreto Assessoriale n 80/GAB del 11 marzo 2020.

Articolo 5
Adempimenti ed obblighi di pubblicazione

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente per gli adempimenti di competenza, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nonché in formato aperto nella pagina web dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Palermo 31/12/2020

f.to L'ASSESSORE
(On. Avv. Salvatore Cordaro)